

	REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI VERIFICAZIONE PERIODICA Organismo di ispezione	RE-01 Rev. 5 del 19/02/2024 Pag. 1 di 22
---	--	--

INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2	TERMINI E DEFINIZIONI	3
3	MODIFICHE AL REGOLAMENTO	4
4	PROCESSO DI VERIFICAZIONE PERIODICA (ISPEZIONE)	4
4.1	Richiesta di Verificazione Periodica	6
4.2	Erogazione del servizio Verificazione Periodica	12
5	SUBAPPALTO.....	17
6	RISERVATEZZA.....	18
7	RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI.....	18
7.1	Reclami	18
7.2	Ricorsi.....	19
7.3	Contenziosi	20
8	DOVERI E DIRITTI.....	20
8.1	Doveri e diritti del Cliente	20
8.2	Impegni e doveri di Tim Oil Company S.c.r.l.....	21
9	GENERALITA'	21

COPIA CONTROLLATA	N° 01
CONSEGNATA A	TIM OIL COMPANY

Verifica		Approvazione	Data
<i>Responsabile Gestione Qualità 17020</i>	<i>Responsabile Tecnico</i>	<i>Legale Rappresentante</i>	24/01/2024
Rev.0 20/11/2019	Descrizione delle modifiche: Prima Stesura		
Rev.1 17/06/2020	Descrizione delle modifiche: Modifiche al paragrafo § 4.2		
Rev.2 24/06/2021	Descrizione delle modifiche: Modifiche al paragrafo § 4.2 per adeguamento procedure e inserimento nuovi moduli		

	REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI VERIFICAZIONE PERIODICA Organismo di ispezione	RE-01 Rev. 5 del 19/02/2024 Pag. 2 di 22
---	--	--

Rev.3 19/05/2023	Descrizione delle modifiche: Modifiche al paragrafo § 4.1 e 4.2 per allineamento con procedure e MQ
Rev. 4 18/01/2024	Descrizione delle modifiche: Modifiche al paragrafo § 4.1 Ciclo I, Ciclo II, Ciclo III Inserimento capitolo 5 SUBAPPALTO Modifiche al paragrafo § 1 e 4 Modifiche al paragrafo § 7.1 e 8.1
Rev. 5 19/02/2024	Descrizione delle modifiche: Inserimento capitolo 5 SUBAPPALTO Modifiche al paragrafo § 1 e 4 Modifiche al paragrafo § 4.2 <i>Aggiunta nota su RVP REV. 1 errori formali - Aggiornati tempi del riesame documentale post verifica - Tempistiche esecuzione verifica – Tempistiche invio modulo “MO_PG-02_08 Comunicazione Esito non Confermato” - Ciclo 1 obblighi dell’intermediario</i>

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento si applica alle attività dell’Organismo di Ispezione concernenti la Verificazione Periodica (Ispezione) di Strumenti di misura, ai sensi del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93, utilizzati nell’ambito di una funzione di misura legale.

Questo documento definisce il regolamento adottato da Tim Oil Company S.c.r.l. per le attività di Verificazione Periodica erogate in qualità di Organismo di Ispezione di tipo C in accordo alla norma UNI EN ISO/IEC 17020 per quanto riguarda i seguenti Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua e Sistemi per la misura di gas compressi:

- Distributori di carburante (escluso GPL) e di soluzioni a base urea con portata massima fino a 1000 L/min;
 - Distributori di Gas di petrolio liquefatti (GPL) fino a 100 L/min
 - Distributori massici di metano per autotrazione fino a 30 kg/min
 - Sistemi per la misurazione continua e dinamica di liquidi diversi dall’acqua montati su autocisterna – carburanti (escluso GPL) – con portata massima fino a 2000 L/min;
 - Sistemi per la misurazione continua e dinamica di liquidi diversi dall’acqua destinati al Carico/Scarico di autocisterne, vagoni-cisterna, navi-cisterna e container-cisterna – carburanti (escluso GPL) – con portata massima fino a 2000 L/min;
- in conformità a quanto previsto dal DM 93/2017

	REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI VERIFICAZIONE PERIODICA Organismo di ispezione	RE-01 Rev. 5 del 19/02/2024 Pag. 3 di 22
---	--	--

Il presente regolamento viene applicato da Tim Oil Company S.c.r.l. in maniera uniforme e imparziale per tutti i titolari di strumenti di misura che utilizzano i servizi di ispezione erogati da Tim Oil Company S.c.r.l.; l'accesso a detti servizi non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo.

Le presenti condizioni generali si applicano a tutte le Verificazioni Periodiche effettuate da Tim Oil Company S.c.r.l., salvo che non sia diversamente stabilito nelle offerte formulate da Tim Oil Company S.c.r.l. e/o nelle conferme di ordine inviate da Tim Oil Company S.c.r.l. al cliente.

2 TERMINI E DEFINIZIONI

La terminologia utilizzata da Tim Oil Company S.c.r.l. nello svolgimento delle attività di ispezione è in accordo ai seguenti documenti legislativi e normativi, nella loro edizione vigente:

- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93 “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”
- ACCREDIA RG-01: Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida – Parte Generale
- ACCREDIA RG-01-04: Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione
- ACCREDIA RG-09: Regolamento per l'utilizzo del Marchio
- UNIONCAMERE Regolamento per gli Organismi accreditati che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura di cui al Decreto 21 aprile 2017, n. 93. Approvato con delibera del Comitato Esecutivo di Unioncamere n. 71 del 30 ottobre 2017.

Inoltre, con il termine cliente o committente del servizio ispettivo, si intende il titolare dello Strumento di misura o colui che, in seguito a relazioni contrattualmente definite con il titolare dello strumento e portate a conoscenza di Tim Oil Company S.c.r.l., richiede alla stessa Tim Oil Company S.c.r.l. le attività di Verificazione Periodica.

All'interno dell'organismo di ispezione si possono distinguere, pertanto, quattro tipologie di Cliente o committente del servizio ispettivo:

1. Privato: persona fisica titolare della proprietà dello strumento di misura
2. Compagnia o Rete privata: persona giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura

	REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI VERIFICAZIONE PERIODICA Organismo di ispezione	RE-01 Rev. 5 del 19/02/2024 Pag. 4 di 22
---	--	--

3. Intermediario: persona fisica o giuridica che agisce in nome e per conto del Privato o della Compagnia/rete privata in base a relazioni contrattualmente definite con il titolare dello strumento di cui sopra e portate a conoscenza di Tim Oil Company S.c.r.l. La sua attività consiste nel gestire le verifiche ispettive per nome e per conto di un Privato o di una Compagnia/rete privata

3 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è parte integrante dell'offerta emessa da Tim Oil Company S.c.r.l. - Organismo di Verificazione Periodica.

In caso di aggiornamenti e modifiche del presente regolamento, Tim Oil Company S.c.r.l. renderà disponibile il nuovo documento sul proprio sito web e, tenuto conto delle indicazioni delle parti interessate, ne darà comunicazione al cliente mediante fax, posta o e-mail indicando i relativi tempi di attuazione. Entro il termine indicato nella comunicazione il cliente potrà comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche. Passato tale termine senza comunicazioni da parte del cliente, la nuova edizione del Regolamento verrà ritenuta accettata per silenzio – assenso.

Si precisa che qualora le variazioni del regolamento derivino da modifica delle norme e disposizioni legislative, tenuto conto delle indicazioni delle parti interessate, Tim Oil Company S.c.r.l. renderà disponibile il nuovo documento sul proprio sito web e ne darà comunicazione al cliente mediante fax, posta o e-mail. Il cliente potrà avvalersi dei servizi oggetto del presente regolamento adeguandosi alle nuove disposizioni entro i termini indicati.

4 PROCESSO DI VERIFICAZIONE PERIODICA (ISPEZIONE)

Le modalità generali di svolgimento delle attività di verifica periodica (ispezione) sono in accordo ai requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93.

I limiti della fornitura del servizio sono:

Descrizione	Tipo	Caratteristiche metrologiche
Distributori di carburante (escluso GPL) e di soluzioni a base urea con portata massima fino a 1000 L/min;	UE/CEE (*)	Classe 0,5 $P_{MAX} \leq 1.000 \text{ L/min}$
	NAZ	DM 93/17 All.III - scheda C 2.4.1 $P_{MAX} \leq 1.000 \text{ L/min}$

	REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI VERIFICAZIONE PERIODICA Organismo di ispezione	RE-01 Rev. 5 del 19/02/2024 Pag. 5 di 22
---	--	--

Distributori di Gas di petrolio liquefatti (GPL)	UE/CEE (*)	Classe 1,0 DM 93/17 scheda ministeriale G del 06 dicembre 2021 Portata: Fino a 100 L/min
	NAZ	DM 93/17 scheda ministeriale G del 06 dicembre 2021 Portata: Fino a 100 L/min
Distributori massici di metano per autotrazione	NAZ (**)	DM 93/17 scheda ministeriale H del 06 dicembre 2021 Portata: Fino a 30 kg/min
Sistemi di misura UE e NAZIONALI di liquidi, diversi dall'acqua, nelle ordinarie condizioni di temperatura e pressione; installati su autobotte	UE/CE (*)	Classe 0,5 DM 93/17 scheda ministeriale L del 06 aprile 2022 Portata: Fino a 2000 L/min
	NAZ	DM 93/17 scheda ministeriale L del 06 aprile 2022 Portata: Fino a 2000 L/min
Sistemi di misura UE e NAZ per carico e scarico cisterne delle navi, autocisterne e ferrocisterne di - liquidi diversi dall'acqua nelle ordinarie condizioni di temperatura e pressione - Idrocarburi liquidi alla pressione atmosferica Rifornimento imbarcazioni e aeromobili in area aeroportuale e portuale	UE/ CE (*)	Portata: Fino a 2000 L/min Con campioni viaggianti in dotazione all'Organismo
	NAZ	DM 93/17 art.4 comma 10, 11 Portata: Fino a 2000 L/min Con campioni viaggianti in dotazione all'Organismo

(*) Strumenti conformi alla Direttiva 2014/32/UE (già 2004/22/CE)

(**) Strumenti ammessi a verifica prima nazionale ai sensi di specifico/i provvedimento/i di cui agli articoli 6 e 7 del Regolamento tecnico approvato con Regio Decreto 226 12/06/1902

Preliminarmente alla richiesta di Verificazione Periodica sarà necessaria una verifica di dettaglio delle caratteristiche metrologiche complete degli strumenti di misura da verificare.

	REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI VERIFICAZIONE PERIODICA Organismo di ispezione	RE-01 Rev. 5 del 19/02/2024 Pag. 6 di 22
---	--	--

Lo svolgimento delle attività di Verificazione Periodica comporta di regola l'interruzione temporanea della normale operatività del sistema di misura.

4.1 Richiesta di Verificazione Periodica

In base al tipo di richiesta di offerta da eseguire, si possono distinguere tre cicli che si differenziano per le modalità che portano alla predisposizione del **modulo MO_PG-02_05: Conferma d'ordine**, ma che da quel momento in poi riprendono un percorso comune

CICLO 1 – OFFERTA PER VERIFICHE A LISTINO ODI TOC

Sono le verifiche condotte sulla base del tariffario **MO_PG-02_07: prezzo di riferimento (inserito all'interno del portale informatico)**.

Nell'emissione dell'offerta è possibile applicare, senza alcuna preventiva autorizzazione, uno sconto massimo del 30% e uno sovrapprezzo massimo del 30%.

Per applicare sconti o sovrapprezzi maggiori è necessaria autorizzazione scritta da parte del Responsabile Tecnico e del Legale rappresentante dell'organismo di Ispezione.

Sconti e sovrapprezzi maggiori non possono, in ogni caso, superare il doppio delle percentuali previste al comma precedente.

La [Segreteria tecnica](#) o il [procacciatore d'affari](#) ricevono dal cliente la richiesta di offerta, per mezzo mail o per via telefonica, acquisendo le seguenti informazioni necessarie per predisporre la stima di costo dell'intervento non vincolante (**modulo MO_PG-02_02: Offerta di verificazione periodica**)

- Dati identificativi del Cliente cui sottoporre l'offerta
- Dati identificativi del Titolare dello/degli strumenti da sottoporre a verificazione periodica
- Posizione geografica degli strumenti su cui intervenire
- numero, descrizione e tipologia degli strumenti da sottoporre a verificazione periodica

La [Segreteria Tecnica](#) o il [procacciatore d'affari](#), coinvolgendo eventualmente il [Responsabile Tecnico](#), inviano al cliente:

- a **modulo MO_PG-02_01: Comunicazione dati per verificazione periodica** necessario per associare alla richiesta di offerta un'anagrafica completa e eseguire l'analisi di fattibilità da parte del [Responsabile Tecnico](#),
- b **modulo MO_PG-02_02: Offerta di verificazione periodica**

Tutte le richieste di offerta del Cliente vengono esaminate e lavorate entro **2** giorni lavorativi dalla ricezione della stessa

	REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI VERIFICAZIONE PERIODICA Organismo di ispezione	RE-01 Rev. 5 del 19/02/2024 Pag. 7 di 22
---	--	--

Il modulo **MO_PG-02_02: Offerta di verifica periodica**, specifica esplicitamente che il documento **RE-01: Regolamento per le attività di Verifica Periodica** è visionabile e scaricabile, in maniera integrale, sul sito dell'Organismo di Ispezione (<https://timoilcompany.it/chi-siamo/organismo-dispezione>) e che con la sua accettazione si accetta anche lo stesso regolamento.

Tutte le offerte di verifica periodica prevedono il pagamento anticipato, a meno che non sia esplicitamente concordato diversamente, riportandolo sull'offerta di verifica periodica

Al ricevimento dei moduli di cui ai punti a) e b), la *Segreteria Tecnica* esegue un esame preliminare dei suddetti documenti coinvolgendo il *Responsabile Tecnico / Sostituto Responsabile Tecnico* e, nel caso di eventuali problematiche, contatta il cliente telefonicamente o via mail, per:

- Integrare/correggere la documentazione pervenuta ove possibile
- Annullare offerta inviata e riformularla correttamente con nuovo invio

In caso contrario, il *Responsabile Tecnico / Sostituto Responsabile tecnico* valida la fattibilità¹ dell'offerta e:

in caso di PAGAMENTO ANTICIPATO:

1. procede inviando email per richiesta pagamento secondo le modalità riportate nel **RE-01: Regolamento per le attività di Verifica Periodica**
2. Entro **4** giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione ai punti a) e b) nonché del pagamento, se anticipato, l'offerta accettata viene registrata dalla *Segreteria Tecnica* sul portale informatico aprendo una nuova richiesta di verifica periodica e inviando, contestualmente, al cliente il **modulo MO_PG-02_05: Conferma d'ordine** per l'avvio della verifica.

In caso di pagamento ANTICIPATO la fattibilità si intende accertata e il contratto/offerta si intende perfezionato con l'invio della mail di cui al punto 1 precedente.

in caso di PAGAMENTO POSTICIPATO:

¹ La *fattibilità* della verifica si basa su un'analisi che comprende la valutazione della disponibilità di mezzi e personale adeguati a eseguire quanto richiesto all'interno dei moduli compilati dal cliente. Viene inoltre verificata la presenza della documentazione (omologazioni, certificati, ecc) relativa agli strumenti indicati nel modulo raccolta dati. In caso non fosse disponibile alcuna documentazione la ST provvede alla ricerca puntuale di tale documentazione avvalendosi dei contatti con la ditta produttrice dello strumento piuttosto che all'utilizzo di banche dati esterne; nel caso in cui non fosse possibile reperire in alcun modo tale documentazione, la verifica può essere svolta solo mediante l'avvallo diretto di RT e nelle modalità da lui indicate (valutate e decise caso per caso).

	REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI VERIFICAZIONE PERIODICA Organismo di ispezione	RE-01 Rev. 5 del 19/02/2024 Pag. 8 di 22
---	--	--

Entro **4** giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione ai punti a) e b) l'offerta accettata viene registrata dalla [Segreteria Tecnica](#) sul portale informatico aprendo una nuova richiesta di verifica periodica e inviando al cliente il **modulo MO_PG-02_05: Conferma d'ordine** per l'avvio della verifica.

In caso di pagamento POSTICIPATO la fattibilità si intende accertata e il contratto/offerta si intende perfezionato con **modulo MO_PG-02_05: Conferma d'ordine**

Qualora, per qualsiasi motivo, ci sia necessità di annullare l'ordine dopo l'avvenuta conferma di cui al modulo precedente, viene emessa una comunicazione di annullamento ordine tramite il **modulo MO_PG-02_09 Annullamento conferma d'ordine**

Tale operazione permette di tenere aggiornato il Registro delle attività verificazioni periodiche, ovvero il registro sul quale si riporta, in ordine cronologico, le richieste di verifica periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito (art. 13 comma 2 del DM 93/2017)

Nel caso in cui il Cliente si affidi ad un intermediario tutte le operazioni di cui al punto precedente sono svolte, per nome e conto del Cliente, dall'intermediario stesso. All'interno dei rapporti tra l'intermediario e il cliente, l'intermediario deve attenersi al listino dell'organismo. In caso si richieda di scostarsi da listino è necessaria approvazione scritta da parte dell'organismo. L'intermediario deve provvedere a caricare sul portale dell'ODI il contratto con il cliente finale, dando così evidenza della formale accettazione dell'offerta e del regolamento dell'ODI.

Intermediario e Procacciatore d'affari nell'ambito del loro operato non devono lasciar intendere o affermare che la verifica potrebbe essere più semplice, più facile, più veloce o meno costosa qualora venisse eseguita dall'organismo di ispezione con il quale sono contrattualizzati.

Per svolgere la funzione di procacciatore e/o intermediario è obbligatorio firmare una scrittura privata tra Tim Oil Company s.c.r.l. e la figura individuata per svolgere tale attività, che definisca i limiti, la durata e le competenze necessarie.

CICLO 2 – OFFERTA PER VERIFICHE A FORFAIT ODI TOC

Sono le verifiche condotte sulla base di un contratto, diretto o tramite intermediario, per cui è già concordato tra le parti un canone/prezzo per l'esecuzione della verifica a cui far riferimento. In questo caso la richiesta di intervento da parte del Cliente può scaturire sia dalla proattività del Cliente stesso che su sollecito fatto al Cliente da parte della Segreteria tecnica o dal procacciatore d'affari consapevoli delle scadenze in essere sulla rete in gestione/manutenzione

In entrambi i casi, la [Segreteria tecnica](#) o il [procacciatore d'affari](#) ricevono dal cliente la richiesta di intervento, per mezzo mail o per via telefonica, ma essendo già definito l'importo dell'intervento sulla base di un contratto tra le parti non è necessario formulare offerta specifica.

Qualora le informazioni ricevute al punto precedente non siano sufficienti per l'avvio dell'iter di verifica periodica, la [Segreteria Tecnica](#) o il [procacciatore d'affari](#), coinvolgendo eventualmente il [Responsabile Tecnico](#), inviano al cliente

- il **modulo MO_PG-02_01: Comunicazione dati per verifica periodica** necessario per associare alla richiesta di offerta un'anagrafica completa.

	REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI VERIFICAZIONE PERIODICA Organismo di ispezione	RE-01 Rev. 5 del 19/02/2024 Pag. 9 di 22
---	--	--

In caso di conferimento della gestione completa attività metrica su reti carburanti il modulo MO_PG-02_01 può anche esser compilato e sottoscritto dalla consorziata referente a cui è affidata tale attività

Tutte le richieste di verifica del Cliente vengono esaminate e lavorate entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa

Il contratto stipulato tra le parti specifica esplicitamente che il documento **RE-01: Regolamento per le attività di Verifica Periodica** è visionabile e scaricabile, in maniera integrale, sul sito dell'Organismo di Ispezione (<https://timoilcompany.it/chi-siamo/organismo-dispezione>), e che con la sua sottoscrizione si accetta anche lo stesso regolamento.

Tutte le offerte di verifica periodica prevedono il pagamento anticipato, a meno che non sia esplicitamente concordato diversamente dal contratto.

Al ricevimento della seguente documentazione:

- a. **modulo MO_PG-02_01: Comunicazione dati per verifica periodica** completo in ogni sua parte

La *Segreteria Tecnica*, esegue un esame preliminare dei suddetti documenti, coinvolgendo eventualmente il *Responsabile Tecnico / Sostituto Responsabile Tecnico*, e, nel caso di eventuali problematiche, contatta il cliente telefonicamente o via mail, per risolvere le divergenze rispetto a quanto riscontrato.

In caso contrario, il *Responsabile Tecnico / Sostituto Responsabile tecnico* valida la fattibilità² dell'offerta ed entro 4 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione ai punti a):

1. l'offerta accettata viene registrata dalla *Segreteria Tecnica* sul portale informatico aprendo una nuova richiesta di verifica periodica
2. il *Responsabile Tecnico / Sostituto Responsabile tecnico* invia al cliente il **modulo MO_PG-02_05: Conferma d'ordine** per l'avvio della verifica.

La fattibilità si intende accertata e il contratto/offerta si intende perfezionato con **modulo MO_PG-02_05: Conferma d'ordine**

² La *fattibilità* della verifica si basa su un'analisi che comprende la valutazione della disponibilità di mezzi e personale adeguati a eseguire quanto richiesto all'interno dei moduli compilati dal cliente. Viene inoltre verificata la presenza della documentazione (omologazioni, certificati, ecc) relativa agli strumenti indicati nel modulo raccolta dati. In caso non fosse disponibile alcuna documentazione la ST provvede alla ricerca puntuale di tale documentazione avvalendosi dei contatti con la ditta produttrice dello strumento piuttosto che all'utilizzo di banche dati esterne; nel caso in cui non fosse possibile reperire in alcun modo tale documentazione, la verifica può essere svolta solo mediante l'avvallo diretto di RT e nelle modalità da lui indicate (valutate e decise caso per caso).

	REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI VERIFICAZIONE PERIODICA Organismo di ispezione	RE-01 Rev. 5 del 19/02/2024 Pag. 10 di 22
---	--	---

Qualora, per qualsiasi motivo, ci sia necessità di annullare l'ordine dopo l'avvenuta conferma di cui al modulo precedente, viene emessa una comunicazione di annullamento ordine tramite il **modulo MO_PG-02_09 Annullamento conferma d'ordine**

Tale operazione permette di tenere aggiornato il Registro delle attività verificazioni periodiche, ovvero il registro sul quale si riporta, in ordine cronologico, le richieste di verifica periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito (art. 13 comma 2 del DM 93/2017)

Nel caso in cui il Cliente si affidi ad un intermediario tutte le operazioni di cui al punto precedente sono svolte, per nome e conto del Cliente, dall'intermediario stesso.

All'interno dei rapporti tra l'intermediario e il cliente, l'intermediario deve attenersi al listino dell'organismo. In caso si richieda di scostarsi da listino è necessaria approvazione scritta da parte dell'organismo.

Intermediario e Procacciatore d'affari nell'ambito del loro operato non devono lasciar intendere o affermare che la verifica potrebbe essere più semplice, più facile, più veloce o meno costosa qualora venisse eseguita dall'organismo di ispezione con il quale sono contrattualizzati.

Per svolgere la funzione di procacciatore e/o intermediario è obbligatorio firmare una scrittura privata tra Tim Oil Company s.c.r.l. e la figura individuata per svolgere tale attività, che definisca i limiti, la durata e le competenze necessarie.

CICLO 3 - OFFERTA PER VERIFICHE CON LISTINI SPECIFICI ODI TOC

Sono le verifiche condotte sulla base di listini esterni che vengono acquisiti dall'ODI o che possono nascere per esigenze future e/o accordi particolari con i Clienti. Tali listini, prima di poter essere utilizzati per l'emissione dell'offerta, devono essere necessariamente avallati dal Responsabile Tecnico e dal Legale rappresentante dell'Organismo di ispezione.

La [Segreteria tecnica](#) o il [procacciatore d'affari](#) ricevono dal cliente la richiesta di offerta, per mezzo mail o per via telefonica, acquisendo le seguenti informazioni necessarie per predisporre il **modulo MO_PG-02_02: Offerta di verifica periodica**

- Dati identificativi del Cliente cui sottoporre l'offerta
- Dati identificativi del Titolare dello/degli strumenti da sottoporre a verifica periodica
- Posizione geografica degli strumenti su cui intervenire
- numero, descrizione e tipologia degli strumenti da sottoporre a verifica periodica

La Segreteria Tecnica o il procacciatore d'affari, coinvolgendo eventualmente il Responsabile Tecnico, inviano al cliente:

- a. **modulo MO_PG-02_01: Comunicazione dati per verifica periodica** necessario per associare alla richiesta di offerta un'anagrafica completa.
- b. **modulo MO_PG-02_02: Offerta di verifica periodica**

	REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI VERIFICAZIONE PERIODICA Organismo di ispezione	RE-01 Rev. 5 del 19/02/2024 Pag. 11 di 22
---	--	---

Tutte le richieste di offerta del Cliente vengono esaminate e lavorate entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa

Il modulo **MO_PG-02_02: Offerta di verifica periodica**, specifica esplicitamente che il documento **RE-01: Regolamento per le attività di Verifica Periodica** è visionabile e scaricabile, in maniera integrale, sul sito dell'Organismo di Ispezione (<https://timoilcompany.it/chi-siamo/organismo-dispezione>) e che con la sua accettazione si accetta anche lo stesso regolamento.

Tutte le offerte di verifica periodica prevedono il pagamento anticipato, a meno che non sia esplicitamente concordato diversamente, riportandolo sull'offerta di verifica periodica

La *Segreteria Tecnica* esegue un esame preliminare dei suddetti documenti, coinvolgendo eventualmente il *Responsabile Tecnico / Sostituto Responsabile Tecnico*, e, nel caso di eventuali problematiche, contatta il cliente telefonicamente o via mail, per risolvere le divergenze rispetto a quanto riscontrato.

In caso contrario, il *Responsabile Tecnico / Sostituto Responsabile tecnico* valida la fattibilità³ dell'offerta ed entro 4 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione ai punti a) e b):

1. l'offerta accettata viene registrata dalla *Segreteria Tecnica* sul portale informatico aprendo una nuova richiesta di verifica periodica
2. il *Responsabile Tecnico / Sostituto Responsabile tecnico* invia al cliente il modulo **MO_PG-02_05: Conferma d'ordine** per l'avvio della verifica.

La fattibilità si intende accertata e il contratto/offerta si intende perfezionato con modulo **MO_PG-02_05: Conferma d'ordine**

Qualora, per qualsiasi motivo, ci sia necessità di annullare l'ordine dopo l'avvenuta conferma di cui al modulo precedente, viene emessa una comunicazione di annullamento ordine tramite il modulo **MO_PG-02_09 Annullamento conferma d'ordine**

Tale operazione permette di tenere aggiornato il Registro delle attività verificazioni periodiche, ovvero il registro sul quale si riporta, in ordine cronologico, le richieste di verifica periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito (art. 13 comma 2 del DM 93/2017)

³ La *fattibilità* della verifica si basa su un'analisi che comprende la valutazione della disponibilità di mezzi e personale adeguati a eseguire quanto richiesto all'interno dei moduli compilati dal cliente. Viene inoltre verificata la presenza della documentazione (omologazioni, certificati, ecc) relativa agli strumenti indicati nel modulo raccolta dati. In caso non fosse disponibile alcuna documentazione la ST provvede alla ricerca puntuale di tale documentazione avvalendosi dei contatti con la ditta produttrice dello strumento piuttosto che all'utilizzo di banche dati esterne; nel caso in cui non fosse possibile reperire in alcun modo tale documentazione, la verifica può essere svolta solo mediante l'avvallo diretto di RT e nelle modalità da lui indicate (valutate e decise caso per caso).

 Tim Oil Company	REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI VERIFICAZIONE PERIODICA Organismo di ispezione	RE-01 Rev. 5 del 19/02/2024 Pag. 12 di 22
--	--	---

Nel caso in cui il Cliente si affidi ad un intermediario tutte le operazioni di cui al punto precedente sono svolte, per nome e conto del Cliente, dall'intermediario stesso.

All'interno dei rapporti tra l'intermediario e il cliente, l'intermediario deve attenersi al listino dell'organismo. In caso si richieda di scostarsi da listino è necessaria approvazione scritta da parte dell'organismo.

Intermediario e Procacciatore d'affari nell'ambito del loro operato non devono lasciar intendere o affermare che la verifica potrebbe essere più semplice, più facile, più veloce o meno costosa qualora venisse eseguita dall'organismo di ispezione con il quale sono contrattualizzati.

Per svolgere la funzione di procacciatore e/o intermediario è obbligatorio firmare una scrittura privata tra Tim Oil Company s.c.r.l. e la figura individuata per svolgere tale attività, che definisca i limiti, la durata e le competenze necessarie.

DA QUESTO MOMENTO IN POI, I 3 DIVERSI CICLI RIPRENDONO UN PERCORSO COMUNE COSÌ COME SPECIFICATO NEL SUCCESSIVO PARAGRAFO

4.2 Erogazione del servizio Verificazione Periodica

Tim Oil Company S.c.r.l. esegue l'ispezione prevista dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93: *Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.*

In particolare, Tim Oil Company S.c.r.l. effettua la verifica periodica degli strumenti di misura indicati al paragrafo 1 con i limiti indicati al paragrafo 4, escludendo qualsiasi operazione che comporti lo smontaggio di componenti. Le procedure di Verificazione Periodica e gli errori massimi tollerati adottati sono:

1. Distributori di carburante (escluso GPL) e di soluzioni a base urea con portata massima fino a 1000 L/min. Le procedure adottate sono indicate nel Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 allegato III
 - a. Scheda C – Distributori di carburante *“Procedura per la verifica periodica dei sistemi di misura – distributori di carburanti (eccetto i gas liquefatti) conformi alla normativa nazionale ed europea.”*
 - b. Scheda D - Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie *“Procedure di controllo in fase di associazione (art. 22 -bis , comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera hh) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84)”*

I criteri per la determinazione degli errori massimi tollerati sono indicati nel punto 2.4.1 della suddetta scheda C e nell'art. 4, comma 10 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017.

	REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI VERIFICAZIONE PERIODICA Organismo di ispezione	RE-01 Rev. 5 del 19/02/2024 Pag. 13 di 22
---	--	---

2. Distributori di Gas di petrolio liquefatti (GPL)
 - a. Direttiva 6 Dicembre 2021 - Scheda G *sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua del tipo sistemi di misurazione di gas liquefatti per autotrazione (distributori di GPL);*

3. Distributori massici di metano per autotrazione
 - a. Direttiva 6 Dicembre 2021 - Scheda H *misuratori massici di gas metano per autotrazione (Gas Naturale Compresso – CNG);*

4. Sistemi per la misurazione continua e dinamica di liquidi diversi dall'acqua montati su autocisterna – carburanti (escluso GPL) – con portata massima fino a 2000 L/min
 - a. *Direttiva ministeriale 6 aprile 2022 – Scheda L: Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua montati su autocisterna (eccetto gas liquefatti e liquidi criogenici)*

5. Per tutti gli altri strumenti

Le procedure sono state elaborate dall'Organismo Tim Oil Company S.c.r.l. nel rigoroso rispetto del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 n.93, allegato II – punto 1.10

I criteri per la determinazione degli errori massimi tollerati sono indicati

- Nelle eventuali direttive emesse ai sensi del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 n.93 articolo 3 comma 4
- Nel Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 n.93, art. 4, comma 10 e comma 11.

La pianificazione dell'attività è notificata via e-mail alla consorziata referente ed è effettuata tenendo conto della disponibilità delle risorse umane, dei mezzi, degli strumenti e delle eventuali esigenze del cliente.

La pianificazione è effettuata in modo indipendente e imparziale utilizzando il portale informatico dell'organismo di ispezione che permette alla segreteria tecnica di tenere aggiornato sul portale il piano di lavoro e comunicata al cliente mediante contatto telefonico per accordi verbali sulle disponibilità specifiche.

La verifica periodica è eseguita di norma entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta (c. 16 art. 4 DM n. 93/2017) intesa come accettazione dell'incarico e quindi dalla data della conferma d'ordine inviata via e-mail.

Il **Responsabile Tecnico**, sulla base della pianificazione decide se avvalersi della facoltà di comunicare preventivamente alla Camera di commercio competente per territorio il piano di lavoro e i Titolari degli strumenti presso cui l'Organismo effettuerà operazioni di verifica periodica. Tale comunicazione, se effettuata, deve essere inviata con un anticipo di almeno **5** giorni lavorativi rispetto alla data prevista (art.

	REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI VERIFICAZIONE PERIODICA Organismo di ispezione	RE-01 Rev. 5 del 19/02/2024 Pag. 14 di 22
---	--	---

14 comma 4 DM 93/2017) e con le stesse modalità della comunicazione delle verificazioni periodiche eseguite (art.13 DM 93/2017).

Nel caso il Cliente disdica le attività di ispezione dopo il perfezionamento del contratto/offerta Tim Oil Company S.c.r.l. si riserva la facoltà di addebitare gli eventuali oneri derivanti dalla istruttoria per interrompere la procedura, qualora siano state già attivate le comunicazioni preventive alla Camera di Commercio competente per territorio.

La verifica periodica è effettuata dall'*Ispettore* addetto alla verifica secondo le modalità riportate nella presente procedura, nella procedura **PG-06** (controlli documentali e visivi) e nelle IO specifiche della tipologia di strumento di misura considerato (prove metrologiche). L'*Ispettore* addetto alla verifica utilizza fogli raccolta dati e fogli di calcolo per elaborare i risultati delle prove metrologiche e i relativi rapporti di prova. Tali documenti tecnici saranno trasmessi al *Responsabile Tecnico*

In caso di esito potenzialmente positivo l'ispettore addetto alla verifica esegue le seguenti operazioni:

- apposizione del contrassegno di avvenuta verifica periodica con gli estremi identificativi del laboratorio, conforme all' allegato VI punto 1 del Decreto MiSE 93/2017, con validità corrispondente alla periodicità indicata per tipologia di strumento dall'allegato IV punto 1 del Decreto MiSE 93/2017.
- eventuale ripristino dei sigilli materiali legali precedentemente rimossi in operazioni manutentive annotate sul libretto metrologico.
- eventuale rilascio di un nuovo libretto metrologico conforme all'allegato V del Decreto MiSE 21 aprile 2017, n.93. (**MO_PG-02_06: Libretto metrologico**), (se il libretto non è stato fornito dal fabbricante, in caso di prima verifica periodica o in caso di smarrimento documentato)
- aggiornamento del Libretto Metrologico
 - o eventuale annotazione delle attività di manutenzione eseguite antecedentemente alla prima verifica periodica (utilizzando quanto indicato nella dichiarazione, rilasciata dal riparatore al titolare dello strumento, che va allegata al libretto stesso)
 - o eventuali annotazioni delle indicazioni relative ai sigilli anche di tipo elettronico (quali, a puro titolo di esempio: versione/i software, eventuale/i checksum/s, nuovo valore del contatore di eventi, ultima registrazione della lista eventi, etc...)
 - o annotazione dell'esito delle operazioni e compilazione degli altri campi previsti nel Libretto Metrologico

In caso di esito potenzialmente negativo l'ispettore addetto alla verifica esegue le seguenti operazioni

- apposizione del contrassegno di "Esito Negativo" con gli estremi identificativi del laboratorio e la data di esecuzione, conforme all'allegato VI punto 2 del Decreto MiSE 93/2017;
- eventuale rilascio di un nuovo libretto metrologico (se il libretto non è stato fornito dal fabbricante e in caso di prima verifica periodica o di smarrimento documentato)
- aggiornamento del Libretto Metrologico con l'annotazione dell'esito negativo delle operazioni.

In entrambi i casi l'ispettore addetto alla verifica registra i dati della verifica sul gestionale mediante l'apposita sezione dedicata ad ogni verifica https://oditoc.emcolab.com/index.php?page=load_docs&v=XXXX (numero verifica) e rilascia al titolare degli strumenti il Rapporto di Verifica Periodica **modulo MO_IO-VP-xx_RVP - Rapporto verifica periodica** che attesta l'esecuzione dell'ispezione ed il suo esito potenziale, che verrà firmata al termine delle operazioni dall'ispettore stesso e dal titolare dello strumento o da suo delegato. Nel

	REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI VERIFICAZIONE PERIODICA Organismo di ispezione	RE-01 Rev. 5 del 19/02/2024 Pag. 15 di 22
---	--	---

caso in cui il titolare degli strumenti di misura non si rendesse disponibile, sull'attestato sarà annotata l'indicazione relativa a tale assenza o indisponibilità

Il Rapporto di Verificazione Periodica **modulo MO_IO-VP-xx_RVP - Rapporto verificazione periodica** è completo dell'esito generale dell'Ispezione, degli esiti delle verifiche formali, degli esiti delle prove metrologiche (complete dei dati di misura e relativi criteri di accettazione) e della check list per ogni strumento di misura

I contrassegni saranno apposti in prossimità della targa delle iscrizioni metrologiche. Ciascun contrassegno avrà corrispondenza con uno degli strumenti di misura appartenenti al complesso di misura globale.

Esempi di posizionamento dei contrassegni e la loro corrispondenza con i singoli strumenti di misura appartenenti al complesso di misura globale possono essere indicati nelle IO specifiche di ogni categoria di strumenti.

Nel caso in cui i contrassegni non possano essere applicati direttamente sugli strumenti verificati, questi sono apposti sul libretto metrologico, come previsto dall'art. 4, comma 14, del DM 93/2017.

Il Rapporto di Verificazione Periodica **modulo MO_IO-VP-xx_RVP - Rapporto verificazione periodica**, viene salvato e caricato sul portale informatico mediante immagine o scansione dopo la sua compilazione dall' Ispettore addetto alla verificazione utilizzando l'apposita sezione del portale informatico.

Il [Responsabile Tecnico](#), utilizzando il Foglio di Lavoro **modulo MO_IO-VP-XX_FDL – Foglio di Lavoro** ed il Rapporto di verificazione periodica **modulo MO_IO-VP-XX_RVP - Rapporto verificazione periodica**, trasmesso dall' Ispettore, provvede al riesame della verifica periodica analizzando tutti gli aspetti formali e tecnici. La validazione avviene per mezzo del portale gestionale

Ogni Rapporto di Verificazione Periodica, viene riesaminato entro **7** giorni lavorativi dall'effettuazione della verificazione periodica dal Responsabile Tecnico al fine di accertare la correttezza dei dati in esso contenuti, con particolare riferimento a:

- identificazione dello strumento oggetto di ispezione
- misura campione utilizzata
- risultati delle misurazioni
- elaborazioni di eventuali calcoli
- esito dichiarato dall'Ispettore addetto alla verificazione

L'evidenza del processo di riesame e la conferma dell'esito della verifica sono dati o dalla firma di approvazione, eventualmente anche digitale, posta dal *Responsabile Tecnico* sul Rapporto di Verificazione Periodica trasmesso tramite portale o dalla emissione del Certificato di verificazione periodica **modulo MO_IO-VP-XX_CVP - Certificato verificazione periodica**

Se la predisposizione del Rapporto/Certificato o il suo riesame porta ad errori formali che non comportano la ripetizione della verificazione, il [Responsabile Tecnico](#) provvede all'emissione di una revisione aggiuntiva del documento **modulo MO_IO-VP-XX_RVP - Rapporto verificazione periodica** riportante la dicitura "questo documento annulla e sostituisce il Rapporto di Verificazione Periodica nr. xxx

	REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI VERIFICAZIONE PERIODICA Organismo di ispezione	RE-01 Rev. 5 del 19/02/2024 Pag. 16 di 22
---	--	---

del GG/MM/AAAA; Rev. 1 emessa in data GG/MM/AAAA”, che l’ispettore dovrà compilare e ricaricare sul portale informatico per nuova validazione da parte del [Responsabile Tecnico](#).

Se la predisposizione del Rapporto/Certificato o il suo riesame porta ad elementi che possano potenzialmente inficiare il giudizio previsto dall’Ispettore addetto alla verifica periodica, si determina una mancata conferma dell’esito, in tale caso

il [Responsabile Tecnico](#):

- Predisporre, in accordo con il cliente, una nuova programmazione della verifica stessa entro **2** giorni lavorativi, da eseguirsi con oneri a carico dell’organismo di ispezione
- Invita la Segreteria Tecnica a comunicare al cliente la discrepanza verificatasi e la nuova programmazione
- aprire una Non conformità
- provvederà a validare la verifica svolta entro al massimo il giorno successivo l’intervento

e [La Segreteria Tecnica](#):

- In caso di esito dubbio qualora non si riesca a riprogrammare la verifica entro 10 gg dalla data dell’intervento, si provvede a trasmettere al titolare dello strumento entro la scadenza dei 10 gg lavorativi mediante posta elettronica certificata il documento **MO_PG-02_08: Comunicazione esito non confermato**.

Il rapporto di verifica periodica rilasciato dall’ispettore assume validità ufficiale nel caso in cui siano passati **10** giorni lavorativi dall’effettuazione della verifica periodica e il [Responsabile Tecnico](#) non abbia ravvisato elementi che possano inficiare il giudizio potenzialmente previsto dall’Ispettore addetto alla verifica periodica.

L’organismo di ispezione Tim Oil Company S.c.r.l. predispone inoltre il Certificato di verifica periodica **modulo MO_IO-VP-xx_CVP - Certificato verifica periodica** che viene inviato al Cliente mediante consegna diretta o posta elettronica certificata o posta elettronica normale in funzione di quanto definito in fase di registrazione anagrafiche completo del Rapporto di Verifica Periodica **modulo MO_IO-VP-xx_RVP - Rapporto verifica periodica**.

Secondo le modalità previste all’Art. 13 del DM 93/2017, la [Segreteria Tecnica](#), entro **10** giorni lavorativi dalla data di esecuzione della verifica periodica, trasmette alla Camera di Commercio competente per territorio e a Unioncamere il **modulo MO_IO-VP-xx_RVP - Rapporto verifica periodica** contenente:

- nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento;
- indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso dal precedente;
- tipo dello strumento;
- marca, modello dello strumento e classe, se prevista;
- numero di serie dello strumento;
- specifica dell’eventuale uso temporaneo dello strumento;
- data dell’intervento di riparazione, se del caso, e della verifica;
- esito della verifica e, ove positiva, la data di scadenza;
- anomalie riscontrate, se la verifica ha dato esito negativo

	REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI VERIFICAZIONE PERIODICA Organismo di ispezione	RE-01 Rev. 5 del 19/02/2024 Pag. 17 di 22
---	--	---

- nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti
- check list previste dalle specifiche schede allegate al D.M. 93/2017 (C e D), alla direttiva MiSE del 06/12/2021 (G e H) e alla direttiva MiSE del 06/04/2022 (L)

La comunicazione dovrà avvenire solo in modalità telematica tramite il sito web www.registroimprese.it > Servizi E-Gov. con l'utilizzo dell'applicativo "Telemaco" del quale il laboratorio possiede una User Telemaco abilitata alla spedizione delle pratiche e associata al numero REA della sede operativa in cui si svolge l'attività di verifica periodica.

In qualsiasi caso di impossibilità tecnica di utilizzo dell'applicativo "Telemaco" l'invio degli esiti sarà effettuato con posta certificata alla Camera di Commercio competente per territorio e all'Unioncamere. Al ristabilirsi delle normali condizioni di esercizio dell'applicativo "Telemaco" la Segreteria Tecnica provvederà ad inviare nuovamente le comunicazioni già trasmesse via PEC

Tutte le Verificazioni Periodiche si intendono generalmente da eseguire presso il luogo di utilizzo dello strumento o, per gli strumenti di misura collocati su autobotte, presso la sede del laboratorio dell'Organismo di Ispezione Tim Oil Company S.c.r.l..

Nessuna modifica può essere apportata ai contratti senza un consenso scritto da entrambe le parti, salvo i casi indicati al paragrafo 3.

I termini di esecuzione delle attività da parte di Tim Oil Company S.c.r.l. sono indicativi e non vincolanti qualora le cause dipendono da accessibilità al luogo di utilizzo dello strumento, eventi meteorici, autorizzazioni particolari o altri fattori non governabili da parte di Tim Oil Company S.c.r.l..

5 SUBAPPALTO

L'Organismo di Ispezione Tim Oil Company S.c.r.l di norma non si avvale di subappalto. Nei casi in cui, per necessità interne, quali assenza momentanea di personale o sovraccarico di lavoro, l'Organismo di ispezione sia impossibilitato ad eseguire le Verificazioni Periodiche, l'attività viene subappaltata ad altri organismi di ispezione.

Tale organismo viene scelto tra quelli accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da ACCREDIA e che abbiano presentato segnalazione certificata inizio attività (SCIA) ad UNIONCAMERE ai sensi del Decreto.

Qualsiasi responsabilità relativa agli esiti delle verificazioni periodiche resta comunque in capo all'Organismo di ispezione subappaltante.

L'organismo di Ispezione nel caso in cui decida di fare uso di sub-appaltatori invierà comunicazione al proprio cliente dell'intenzione di utilizzarli e procederà solo a seguito di loro approvazione

 Tim Oil Company	REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI VERIFICAZIONE PERIODICA Organismo di ispezione	RE-01 Rev. 5 del 19/02/2024 Pag. 18 di 22
--	--	---

6 RISERVATEZZA

Tim Oil Company S.c.r.l. assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività ispettive, inclusa la tutela dei diritti di proprietà dei clienti, vengono trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando diversamente prescritto da:

- disposizioni di legge:
 - Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 n.93, art. 13.
- disposizione degli organismi di accreditamento e/o notifica o enti pubblici competenti:
 - Il Cliente è messo al corrente circa le informazioni rese note a terzi.

Al fine di garantire la riservatezza suddetta, il personale di Tim Oil Company S.c.r.l. coinvolto nella Verificazione Periodica sottoscrive un impegno formale alla riservatezza, copia del quale viene fornito, su richiesta, al Cliente.

Ogni altra informazione riguardante il cliente ottenuta da fonte diversa dal cliente stesso sarà trattata come riservata.

7 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

7.1 Reclami

Tim Oil Company S.c.r.l. prende in considerazione i reclami provenienti dai Clienti (o da altre fonti) alle seguenti condizioni:

- devono pervenire in forma scritta;
- devono descrivere in dettaglio la situazione oggetto del reclamo;
- devono indicare i motivi del reclamo.

Nel caso tali informazioni non siano disponibili nel reclamo presentato dal Cliente (o da altra fonte), questi viene contattato per i necessari chiarimenti.

I reclami presi in considerazione vengono registrati ed il loro ricevimento viene confermato per iscritto al reclamante entro 10 giorni lavorativi.

Tutti i reclami pervenuti vengono esaminati dal Responsabile Gestione Qualità, il quale svolge le opportune indagini (ad esempio mediante interviste del personale operativo coinvolto, facendo ripetere l'ispezione, ecc.) e comunica per iscritto al reclamante l'esito delle proprie indagini e le eventuali azioni intraprese entro un mese dal ricevimento del reclamo. Nel caso in cui il Responsabile Gestione Qualità sia stato l'esecutore

	REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI VERIFICAZIONE PERIODICA Organismo di ispezione	RE-01 Rev. 5 del 19/02/2024 Pag. 19 di 22
---	--	---

dell'ispezione, ad esempio, quando agisce da sostituto del Responsabile Tecnico, il reclamo viene gestito dal Responsabile Tecnico.

In ogni caso la persona incaricata di gestire il reclamo non deve essere stata coinvolta nelle attività/decisioni che hanno generato il reclamo stesso.

7.2 Ricorsi

Il Cliente che utilizza i servizi di ispezione del Tim Oil Company S.c.r.l. ha facoltà di presentare ricorsi scritti con riferimento alle decisioni adottate da Tim Oil Company S.c.r.l. in merito alle Verificazioni Periodiche.

Il Cliente che decide di fare ricorso dovrà inviare una lettera per raccomandata con ricevuta di ritorno, o sistema equipollente, a

Tim Oil Company S.c.r.l. – Organismo di Verificazione Periodica

Via Paleocapa 11

57123 - Livorno

all'attenzione del Legale Rappresentante.

O, solo con utilizzo di posta certificata, all'indirizzo PEC:

odi.timoilcompany@lamiapec.it

Tale comunicazione dovrà riportare i dati necessari all'individuazione dello strumento verificato, i riferimenti del ricorrente, i riferimenti contrattuali, l'oggetto del ricorso, le motivazioni che hanno portato a ricorrere, eventuali allegati a sostegno delle motivazioni precedentemente citate, la firma del ricorrente. La mancanza di uno o più degli elementi citati in precedenza costituisce elemento per respingere il ricorso; in tali casi l'azienda invierà entro **10 (dieci) giorni lavorativi** al mittente una comunicazione con le motivazioni.

La conferma della ricezione e della presa in carico del ricorso sarà inviata al ricorrente entro **10 (dieci) giorni lavorativi**.

Il Legale Rappresentante avvierà la fase di esame del ricorso interagendo con le parti interessate, incaricando eventualmente della gestione del ricorso persone non coinvolte nelle attività/decisioni che lo hanno generato. Al termine di tale indagine il ricorrente verrà informato dell'esito dell'azione entro quarantacinque giorni lavorativi dalla data di ricezione del ricorso.

	REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI VERIFICAZIONE PERIODICA Organismo di ispezione	RE-01 Rev. 5 del 19/02/2024 Pag. 20 di 22
---	--	---

7.3 Contenziosi

Per tutte le controversie eventualmente derivanti dal presente Regolamento, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Livorno.

8 DOVERI E DIRITTI

8.1 Doveri e diritti del Cliente

Il Cliente richiedente la Verificazione Periodica deve:

1. Rispettare le prescrizioni del presente regolamento, il quale deve essere sottoscritto per accettazione.
2. Fornire gli elementi identificativi per poter gestire le pratiche con la CCIAA e Unioncamere in particolare il proprio codice REA, Partita IVA e/o il codice fiscale.
3. Rendere disponibile la documentazione tecnica dello strumento oggetto di Verificazione Periodica, in particolare:
 - il libretto metrologico, qualora già rilasciato in precedenza (in caso di smarrimento occorrerà copia della comunicazione di smarrimento inviata alla Camera di Commercio territorialmente competente o della denuncia di smarrimento effettuata presso l'autorità di polizia);
 - Eventuale rapporto di intervento rilasciato dal riparatore al titolare degli strumenti antecedentemente all'esecuzione della prima verificazione periodica. art. 7 comma 4 DM93/2017
 - manuali d'uso e manutenzione, nel caso di espressa richiesta di Tim Oil Company S.c.r.l.;
4. Fornire i dati relativi alla collocazione dello strumento, che si intendono vincolanti non essendo Tim Oil Company S.c.r.l. in grado di verificarli. Tali dati verranno riportati nel Rapporto/Certificato di Verificazione Periodica e altra documentazione tecnica prodotta.
5. Garantire al personale addetto alle Verificazioni Periodiche, e se del caso al personale di ACCREDIA che effettua la sorveglianza sull'Organismo di Ispezione Tim Oil Company S.c.r.l., l'accesso in condizioni di sicurezza ai locali/impianti.
6. Effettuare eventuali riproduzioni dei certificati di Verificazione Periodica esclusivamente nella loro forma integrale. Il cliente può utilizzare la forma integrale del rapporto di verificazione periodica e/o del certificato di verifica periodica senza alterarne i contenuti.
7. Rispettare le condizioni stabilite dal regolamento ACCREDIA RG-09 e successive modificazioni in caso di utilizzo del marchio ACCREDIA. È vietato al Cliente l'utilizzo del marchio ACCREDIA

	REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI VERIFICAZIONE PERIODICA Organismo di ispezione	RE-01 Rev. 5 del 19/02/2024 Pag. 21 di 22
---	--	---

I nominativi degli Ispettori dell'Organismo di Verificazione che potranno essere incaricati dell'esecuzione della Verificazione sono resi noti al cliente attraverso la pubblicazione dei relativi nominativi sul sito dell'organismo di ispezione. Con l'accettazione dell'offerta il Cliente accetta esplicitamente che la verificazione richiesta possa essere eseguita da uno qualsiasi degli ispettori in elenco.

Entro massimo **5** giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine, è diritto del cliente di presentare argomentate obiezioni in relazione alla sussistenza di potenziali conflitti di interesse attribuibili agli ispettori incaricati.

Le argomentazioni addotte saranno valutate dal Legale Rappresentate dell'Organismo, che invierà al cliente le proprie conclusioni entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento delle suddette obiezioni. Qualora il cliente non si ritenesse soddisfatto di tali conclusioni ha facoltà di recedere dalla richiesta di verificazione, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento del documento, senza onere alcuno.

8.2 Impegni e doveri di Tim Oil Company S.c.r.l.

1. Rispettare le prescrizioni del presente regolamento.
2. Attenersi alle prescrizioni di cui al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 n.93.
3. Eseguire le attività secondo le politiche e procedure stabilite per l'Organismo di Ispezione.
4. Utilizzare il marchio ACCREDIA in conformità al regolamento ACCREDIA RG-09.

Qualora risulti oggetto di provvedimenti d'inibizione della prosecuzione dell'attività o di autotutela da parte di Unioncamere, l'OdI Tim Oil Company S.c.r.l. comunicherà ai titolari degli strumenti oggetto di verifiche periodiche già programmate, l'impossibilità ad eseguire le verifiche. I titolari degli strumenti sono tenuti alla riprogrammazione degli stessi con altro organismo, entro sessanta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

9 GENERALITA'

Il contratto si intende, di norma, valido per il tempo necessario all'esecuzione della specifica verificazione periodica, salvo diversamente e contrattualmente concordato tra le parti.

Tim Oil Company S.c.r.l. emetterà fattura a fronte delle Verificazioni Periodiche. Il Cliente dovrà pagare il dovuto entro i termini stabiliti nell'offerta e/o nelle conferme di ordine inviate da Tim Oil Company S.c.r.l. al Cliente.

In caso di ritardato pagamento della fattura il Cliente sarà tenuto a pagare a Tim Oil Company S.c.r.l. gli interessi calcolati come previsto dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza dalla data di

	REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI VERIFICAZIONE PERIODICA Organismo di ispezione	RE-01 Rev. 5 del 19/02/2024 Pag. 22 di 22
---	--	---

scadenza del pagamento fino all'effettivo soddisfo, impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno.

In caso di mancato o incompleto pagamento del prezzo, Tim Oil Company S.c.r.l. si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..

La nullità e/o inefficacia e/o invalidità di una o più clausole delle presenti condizioni del regolamento non comporterà la nullità e/o inefficacia e/o invalidità delle altre clausole qui contenute.

.....

Data

.....

Timbro e Firma Cliente

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificamente le seguenti clausole:

4.1 RICHIESTA DI ATTIVITA' ISPETTIVE, ultimo capoverso

6.2 RICORSI, secondo capoverso

7.1 DIRITTI E DOVERI

8 GENERALITA'.

.....

Data

.....

Timbro e Firma Cliente